

ENTI LOCALI

Eliminazione delle Regioni.

Per quanto riguarda le autonomie locali, propongo come riferimento il concetto:

“si può diventare veramente e razionalmente autonomi soltanto eliminando tutte le forme inutili ed innaturali di potere oggi attribuite sia allo Stato che alle Regioni o ai loro organi, e non trasferendo i poteri stessi da un centro lontano ad un centro più vicino, con uno squallido gioco istituzionale delle tre carte”.

Quella appena riportato è lo spot più esplicito che sono riuscito a pensare per promuovere la 'filiera corta' in politica.

Per essere coerente a tale concetto, nel Patto Istitutivo esposto, non c'è traccia delle Regioni, inutile e dannosa superfetazione del potere legislativo ed inappropriato, incoerente ed insostenibile ente di gestione di una fetta di potere esecutivo locale.

Eliminazione del potere legislativo delle Regioni.

L'idea di lasciare o addirittura di ampliare l'autonomia legislativa alle Regioni è un'idea fuori tempo e fuori luogo. È un'idea che aveva ragione di essere in un passato in cui l'attività della stragrande maggioranza delle persone si svolgeva in ambito locale (fino a cinquanta-sessanta anni or sono). Allora non c'era la possibilità di avere continui rapporti d'affari o di lavoro con entità collocate lontano dalla località in cui si risiedeva, per cui l'esistenza di norme locali diverse da quelle in vigore a cento chilometri di distanza non avrebbe provocato alcuna seria disfunzione.

Oggi la situazione è ben diversa! Oggi ci si muove con facilità, ci si collega in pochi secondi con tutto il mondo, si hanno contatti con tutto il mondo, si trattano affari con tutto il mondo! **Oggi è necessario cercare di unificare (non solo uniformare) le legislazioni vigenti in più Stati, altro che regionalizzarle!**

Pensate alla situazione che si è creata e che, mantenendo in attività le Regioni, si andrebbe a consolidare: un parmigiano che svolga la sua attività nel raggio di cento chilometri da casa sua, oltre che a quelle nazionali, è e continuerebbe ad essere costretto a studiarsi legislazioni e giurisprudenza di Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto, Liguria e Toscana. Un ternano, operando sempre nell'ambito dello stesso raggio d'azione, se la deve vedere e dovrebbe continuare a vedersela con quelle di Umbria, Toscana, Marche, Lazio ed Abruzzo. Un molisano, addirittura, può e potrebbe doversi confrontare con quelle di Molise, Abruzzo, Lazio, Campania, Puglia e Basilicata!

A riprova dell'assurdità della situazione attuale, invito ad entrare in internet (Google), ed a

1. digitare "Legge regionale" & "manifestazioni temporanee" & "impatto acustico": Google (ad Agosto 2006) indicava che c'erano circa 1840 riferimenti a documenti in cui ricorrono tutte e tre le allocuzioni;
2. digitando solo "Legge regionale" & "impatto acustico", Google indica la presenza di circa 208000 documenti che contengono contemporaneamente queste coppie di parole.

In quel 2008, l'apertura di **uno solo** di quei documenti portava a scoprire la seguente elencazione non esaustiva di provvedimenti normativi emanati in diverse (non tutte!) realtà regionali:

Abruzzo

L.R. n° 22 del 11/10/02

L.R. n. 37 del 22/4/97

Basilicata

L.R. n. 8 del 27/04/04

L.R. n. 24 del 13/06/94

L.R. n. 23 del 04/11/86

Campania

D.G.R. n° 2436 del 01/08/03

D.G.R. n. 1537 del 24/04/03

Emilia Romagna

D.G.R. n. 673 del 14/04/04

D.G.R. n. 1203 del 08/07/02

D.G.R. n. 45 del 21/01/02

D.G.R. n. 2053 del 09/10/01

L.R. n. 15 del 9/5/01

Lazio

L.R. n. 18 del 3/8/01

Liguria

Decreto Dirigenziale n. 2874 del 14.12.1999

D.G.R. n.1585 del 23/12/99

D.G.R. n. 534 del 28/5/99

D.G.R. n. 2510 del 18/12/98

DGR 1754/98

L.R. n.12 del 20/3/98

L.R. n. 31 del 4/7/94

Lombardia

Dgr VIII/808 del 11/10/05

Dgr VII/17264 23/04/04

Dgr VII/11582 13/12/02

Dgr VII/10556 04/10/02

Dgr VII/9776 02/07/02

Dgr VII/8313 08/03/02

L.R. n. 13 del 10/8/01

Marche

D.G.R. n° 896 del 24/06/03

L.R. n. 28 del 14/11/01

Piemonte

D.G.R. n. 85-3802 del 06/08/01

L.R. n. 52 del 20/10/00

L.R. n. 53 del 20/10/00

Puglia

L.R. n. 3 del 12/02/02

Sardegna

DGR n° 12/10 del 11/03/04

DGR n° 34/71 del 29/10/02

Toscana

L.R. n. 67 del 29/11/04

Deliberazioni n° 77 del 22/02/00

D.G.R. n° 788 del 13/07/99

Umbria

Regolamento Regionale n. 1 del 13/08/04

L.R. n° 8 del 06/06/02

Valle d'Aosta

L.R. n° 9 del 29/03/06

Veneto

L.R. n. 21 del 10/5/99

Provincia di Trento

D.G.P. n. 1333 del 14/06/02

D.G.P. n. 153 del 26/01/01

D.G.P. n. 390 del 25/02/00

D.G.P. n. 38 - 110 del 26/11/98

I 1840 ed i 208000 documenti prima citati riconducevano, per la maggior parte, a regolamenti emanati dai singoli comuni in aggiunta agli ottomila, più ottomila, ..., più ottomila ... altri diversi regolamenti locali.

Basta, questo, a provare la totale assurdità del fatto che noi oggi paghiamo, migliaia di politici e funzionari pubblici che **senza alcuna utilità e senza alcuna particolare necessità** fanno la stessa, identica cosa che migliaia di altri fanno in altre parti d'Italia?

A mio avviso, l'eliminazione del potere legislativo delle Regioni dovrebbe costituire il fiore all'occhiello di una più vasta azione di "pulizia" da tante altre idiozie normative con cui oggi più o meno consciamente conviviamo.

Mi riferisco agli ottomila diversi regolamenti di polizia urbana, agli ottomila diversi regolamenti d'igiene, alle ottomila diverse raccolte di Norme di Attuazione dei Piani Regolatori ...

Eliminazione del potere esecutivo delle Regioni

Premesso che non è tutto sbagliato quello che le Regioni hanno fatto e che i pochi servizi funzionali che esse hanno organizzato potranno essere salvati (costituendo Aziende autonome), io sostengo che le Regioni possono essere eliminate anche come centri di potere esecutivo.

Un potere il cui compito sia quello di organizzare e/o gestire i servizi messi direttamente a disposizione dei cittadini che a quel potere debbono fare riferimento, per giustificare la sua costosa esistenza deve possedere simultaneamente almeno quattro "qualità" intrinseche:

- possibilità operative nettamente migliori del potenziale "potere esecutivo" di livello immediatamente inferiore, per i settori di sua competenza;
- sufficiente omogeneità delle situazioni su cui deve operare;
- possibilità concreta di rapportarsi con le realtà "inferiori" da esso dipendenti;
- dimensioni credibili dell'ambito di sua competenza.

Ebbene,

- Regioni vaste come Piemonte, Lombardia, Sicilia, Toscana, Lazio, Emilia-Romagna possono raggiungere, come tali, una efficienza decisionale ed un livello di presenza nel dettaglio delle strutture locali tali da non poter essere migliorate, ad esempio, trasferendo alle attuali province il relativo potere di gestione e di controllo?
- e le stesse Regioni appena citate possono e potranno considerare il loro territorio come un unico ambito entro cui fornire i servizi dovuti, o saranno costrette a frazionarlo affidando i relativi servizi a sotto-strutture locali?
- Regioni come Basilicata, Valle d'Aosta, Molise ed Umbria possono riuscire a disporre di risorse sufficienti per costituire e gestire al proprio interno tutti i servizi ospedalieri e tutte le facoltà universitarie che possono essere richieste da un qualsiasi loro cittadino, e ha senso costringere piacentini e riminesi, mantovani e varesini, pratesi e grossetani, bellunesi e rodigini, foggiani e leccesi, nisseni e trapanesi a coordinare in una qualsiasi misura le proprie iniziative in tema di formazione professionale, di difesa del suolo e/o di difesa dell'ambiente?
- ha senso organizzare un servizio di elisoccorso coordinato tra Messina e Catania (o La Spezia e Genova), invece di organizzarlo tra Messina e Reggio Calabria (e La Spezia e Massa)?
- e quale ragione politica od organizzativa può giustificare il fatto che sia Bologna a nominare i manager delle ASL e delle Aziende Ospedaliere di Piacenza, Ferrara o Forlì? Piacentini, ferraresi e forlivesi sono forse tanto "minus habentes" da non essere in grado di pensare a se stessi?

Insomma, mentre da una parte ci sono Regioni che sono troppo vaste e complesse per far riferimento ad un "esecutivo" unico centrale, col rischio che esse vengano ad assomigliare troppo ad uno Stato forzatamente incastonato nello Stato nazionale, dall'altra ce ne sono di quelle che sono destinate a rimanere in ogni caso troppo simili alle attuali province per giustificare una loro presenza autonoma sopra alle province stesse. Altre, per la semplice esistenza dei loro confini, possono generare degli anatomi logistici che non possono essere accettati all'interno di un solo Stato!

Per le logiche risposte alle questioni poste e per le semplici considerazioni che esse ispirano, sostengo che anche per ragioni esecutivo-organizzative, oltre che per ridurre la complessità della legislazione, l'istituzione "Regione" possa e debba essere eliminata, accomunando in questo destino sia le Regioni troppo piccole, sia quelle troppo grandi, sia le altre, **inutili centri di un potere altrettanto inutile:** costosa, perniciosa, ingombrante, invadente, pesante superfetazione dello Stato centrale, nonché intralcio per l'intraprendenza e le capacità operative delle comunità locali che, nella gestione dei servizi alla popolazione, hanno il diritto-dovere di essere veramente autonome e razionalmente sovrane.

Eliminare le Regioni, quindi, utilizzando i loro patrimoni per coprire i costi degli ammortizzatori sociali da attivare per sostenere quei dipendenti che non possano razionalmente essere trasferiti ad altre istituzioni.

Distretti (e Comuni)

Appena a Nord del nostro Paese c'è un esempio di Stato (la Svizzera) che pare funzioni benissimo e che è suddiviso in Cantoni la cui superficie territoriale è mediamente pari alla metà di quella delle nostre attuali province (Cantoni il cui potere legislativo è, a ragione, assai limitato).

Perché non prendere spunto da questa semplice constatazione?

Nella proposta che avanzo, anche i ruoli del 'Distretto' (*erede territoriale della Provincia*) e dei Comuni vengono ridisegnati: i Distretti sono Consorzi di Comuni. **In tale modo viene conferito ai Comuni nel loro insieme il potere politico relativo alla gestione di quelle attività che, per economia di scala, debbano essere affidate ai Distretti, singoli o in concordata collaborazione con altri.**

Per assicurarne la necessaria capillarità della presenza delle cellule di base del "Servizio Federale", indico un numero massimo di abitanti/Comune. Questo non pregiudicherà la funzionalità delle aree metropolitane, **in quanto affiderei ai Distretti la gestione di quei servizi che faticherebbero a funzionare se rivolti ad un'utenza troppo limitata.**

Suggerisco anche un numero minimo di abitanti per i Distretti che dovessero essere istituiti ex-novo. Comunque, alla eccessiva proliferazione dei Distretti porrà un freno non indifferente l'imposizione che il Distretto riceva risorse solo sotto forma di 'contributi consortili' versati dai Comuni. Distretti troppo piccoli non potranno ricevere risorse in quantità sufficiente ad una loro sopravvivenza, quindi prima di avviare processi di scomposizione del territorio in nuove realtà distrettuali, probabilmente i Comuni interessati ci penseranno molto bene e forse qualche Provincia troppo piccola nata di recente potrebbe scoprire che il gioco non vale la candela.

Comitati di bacino

I 'Distretti' non sarebbero adeguati a trattare compiutamente e razionalmente tutte le problematiche connesse al controllo ed all'uso delle risorse del territorio. Il principale dei problemi di interesse più vasto è quello della regimentazione delle acque, per il loro inevitabile scorrimento a valle.

Il controllo della qualità dell'acqua che viene scaricata verso valle non può essere lasciata all'arbitrio di chi risiede 'a monte'. Lo stesso dicasi per la gestione del rischio-piene.

È per questo che ho ritenuto necessario 'consigliare' l'obbligatoria partecipazione di tutti i Distretti alla gestione degli interventi da compiere nell'ambito dei bacini dei fiumi alla cui portata possano in qualsiasi modo contribuire (*ovviamente il singolo Distretto gestirebbe i corsi d'acqua il cui bacino rientri completamente entro il suo territorio di competenza*).

Sussistenza dei Comuni piccoli

Non sostengo l'accorpamento forzato dei Comuni piccoli: affido ai cittadini la libertà di scegliere se fondere o meno Comuni tra loro confinanti.

La scelta di non eliminare tante minime Amministrazioni Comunali è dettata dalla considerazione del **valore dell'impegno civico gratuito** prestato dagli amministratori coinvolti in esse, nonché dalla constatazione del fatto che, **tra i Comuni a rischio default finanziario o travolto da scandali o corrotte, non ce n'è nemmeno uno "piccolo"**. Per questo, ritengo sia corretto lasciare ai cittadini la scelta relativa al destino della loro Amministrazione, e **lasciare alle Amministrazioni il compito di inventarsi collaborazioni ed accorpamenti di servizi, per finalizzare al meglio la loro**

capacità operativa.

Tutto questo fissando rigidamente **SOLO in ragione dell'estensione e morfologia del territorio e del numero dei cittadini serviti la quota di proventi della fiscalità generale conferita alle Amministrazioni.**

Tradotto in parole povere: una volta fissato statisticamente sia il COSTO dei servizi che il 'Servizio Federale' sente di dover fornire ai cittadini attraverso gli Enti Locali sia il COSTO unitario della gestione del territorio, **ritengo che sia assolutamente superfluo imporre alle singole comunità locali dei 'paletti' in termini di dimensione minima. Saranno i cittadini stessi a scegliere la dimensione organizzativa della propria 'cellula sociale' di base.**

COMUNI E CIRCOSCRIZIONI

Punto 79

I Comuni non potranno avere più di duecentomila abitanti.

Il numero dei Consiglieri Comunali sarà almeno:

- di nove per i Comuni con meno di mille abitanti;
- di dodici per Comuni con numero di abitanti compreso tra mille e quattromila;
- di sedici per Comuni con numero di abitanti compreso tra quattromilauno e dodicimila;
- di venti per Comuni con numero di abitanti compreso tra dodicimilauno e ventimila;
- di venticinque per Comuni con numero di abitanti compreso tra ventimilauno e quarantamila;
- di trentadue per Comuni con numero di abitanti compreso tra quarantamilauno e centomila;
- di quaranta per Comuni con numero di abitanti superiore a centomila.

L'elezione di un numero maggiore di Consiglieri può essere deciso dai cittadini del Comune mediante Referendum Comunale.

Per le elezioni Comunali, i Comuni sono suddivisi in almeno tre Circoscrizioni in ognuna delle quali si eleggono non meno di tre e non più di sette consiglieri, rispettando la diretta proporzionalità tra numero dei consiglieri da eleggere e numero degli abitanti della Circoscrizione elettorale.

A richiesta del cinque per cento degli elettori di ciascuno dei Comuni interessati, potranno essere uniti Comuni confinanti.

A richiesta del cinque per cento degli elettori di una o più circoscrizioni elettorali, il loro territorio potrà passare ad altro Comune ad esse confinante.

Le operazioni di cui ai precedenti due commi comporteranno la ridefinizione delle circoscrizioni elettorali nei Comuni coinvolti nelle operazioni stesse.

Le operazioni di cui al presente Punto dovranno essere approvate con Referendum popolari dei Comuni interessati.

Punto 80

*I Consigli di Circoscrizione sono un'estensione del Consiglio Comunale e costituiscono il locale riferimento civico dei **cittadini**. Oltre a quanto esplicitamente previsto nel presente Patto Istitutivo, i compiti*

*dei Consigli di Circoscrizione sono quelli di raccogliere e coordinare le richieste ed i pareri dei **cittadini** per trasmetterli alla Amministrazione Comunale e di favorire la diffusione della informazione ai **cittadini** su quanto deliberato dalla Amministrazione stessa.*

Le sedi dei Consigli di Circoscrizione debbono essere fissate in locali di proprietà del Comune o concessi all'Amministrazione Comunale in comodato gratuito, situati nell'ambito del territorio comunale, anche al di fuori della loro area di competenza.

Punto 81

Entro dieci giorni dalle dimissioni o dal concretizzarsi del comprovato impedimento di un Consigliere, si procede alla surroga del medesimo.

La sfiducia al Sindaco in carica può essere solo sfiducia costruttiva. Essa può essere votata dal Consiglio Comunale solo mediante la approvazione a maggioranza assoluta di voti-equivalenti di una delibera alternativa a quella presentata dal Sindaco e relativa al bilancio preventivo o consuntivo del Comune.

La carica di Sindaco è assunta dal Consigliere che, tra i firmatari della delibera alternativa, abbia conseguito in occasione dell'elezione del Consiglio Comunale la migliore percentuale di voti validi tra quelli espressi nella sua circoscrizione.

Punto 82

*In tutti i Comuni è istituito il Difensore Civico, che, anche su richiesta di singoli **cittadini**, è incaricato di verificare la correttezza e la tempestività dell'attività delle Amministrazioni Comunale e distrettuale di competenza e delle organizzazioni o uffici da esse costituiti o dipendenti nei rapporti coi **cittadini** stessi, sanzionandone in prima istanza gli eventuali abusi non immediatamente corretti definendo in prima istanza l'indennizzo dovuto al cittadino ricorrente. Tale indennizzo dovrà assumere la forma di sconti o esenzioni d'imposta.*

Il Difensore Civico

- può eseguire controlli sulla attività dell'Amministrazione Giudiziaria,
- può disporre l'invio, da parte del Ministero di Grazia e Giustizia, di ispettori presso gli Uffici Giu-

diziari aventi giurisdizione sul territorio di sua competenza,

- può proporre al Consiglio Superiore della Magistratura l'avvio di procedimenti disciplinari nei confronti dei Magistrati di carriera operanti sul territorio stesso;

- con estrazione a sorte, può essere chiamato a comporre la giuria di cui ai successivi Punti 95 e 108.

Per i procedimenti che vedano il Difensore Civico come parte comunque in causa, questi è equiparato ai componenti delle Magistrature.

DISTRETTI

Punto 83

I Distretti sono Consorzi obbligatori dei Comuni, finanziati esclusivamente dai contributi consortili dei Comuni stessi, dai proventi di imposizioni statuite a norma dell'ultimo comma del successivo Punto 186 e dai compensi versati da organizzazioni di categoria per le prestazioni fornite su loro commissione.

I Consigli di Amministrazione dei Distretti sono tenuti ad esaminare le proposte di attività e iniziative di qualsiasi genere ad essi inviate dai Comuni ed a motivare le scelte da essi operate in relazione alle proposte stesse.

A richiesta dei Comuni interessati,

- potranno essere istituiti nuovi Distretti che abbiano almeno duecentomila abitanti e la cui creazione non comporti la riduzione del numero degli abitanti di altri Distretti a meno di duecentomila abitanti;

- Distretti tra loro confinanti potranno essere fusi;

- Distretti potranno essere frazionati e le parti conseguentemente generate, se non avranno un numero di abitanti superiore a duecentomila, dovranno essere accorpate a Distretti confinanti;

- singoli Comuni o gruppi di Comuni possono cambiare Distretto di appartenenza, senza creare enclavi territoriali e senza ridurre la popolazione del Distretto di origine sotto il limite di duecentomila abitanti.

Le operazioni di cui al presente Punto dovranno essere approvate con Referendum popolari dei Distretti interessati.

Punto 84

Punto 88

I Comitati di Bacino sono costituiti dalla riunione dei Delegati all'Ambiente

- dei Distretti il cui territorio ricada anche in parte all'interno del territorio del bacino imbrifero di ogni corso d'acqua che sbocchi in mare;

Il Consiglio di Amministrazione del Distretto è costituito da un numero di Consiglieri pari al triplo dei suoi Settori, così come istituiti nella Parte Quarta del presente Patto.

Punto 85

La mancata approvazione del bilancio preventivo del Distretto, presentato dalla Giunta esecutiva, discusso ed eventualmente modificato in Consiglio, comporta l'effettuazione di una immediata votazione per l'elezione di una nuova Giunta esecutiva e di un nuovo Presidente. Nel caso in cui in quest'ultima votazione nessuno ottenga la maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio, il Presidente è confermato in carica, il bilancio preventivo si intende approvato e i Consiglieri che hanno votato contro la sua approvazione decadono e vengono sostituiti dai primi dei non eletti, nel rispetto delle competenze dichiarate originariamente.

Punto 86

La mancata approvazione da parte del Consiglio di un bilancio consuntivo comporta l'invio di tutta la relativa documentazione ad una Società specializzata nella certificazione di bilanci, scelta a maggioranza dei 2/3 del Consiglio.

Nel caso in cui, da questa, il bilancio sia giudicato sostanzialmente corretto, i costi relativi al controllo eseguito dovranno essere coperti personalmente dai Consiglieri che hanno votato contro l'approvazione; in caso contrario, tali costi saranno sostenuti personalmente dai componenti della Giunta esecutiva.

Punto 87

I Distretti possono concordare l'organizzazione di servizi ed iniziative comuni tra di essi.

COMITATI DI BACINO

- dei Distretti idraulicamente collegati allo stesso bacino a mezzo di canali o altre infrastrutture.

Per i corsi d'acqua il cui bacino sia interamente compreso nel territorio di un Distretto, le funzioni del Comitato di Bacino sono svolte dal relativo Delegato all'Ambiente.